

CORTE DEI CONTI



0035172-03/09/2019-SCCLA-PCGEPRE-I



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO

Oggetto: DPCM dell'8 agosto 2019 (prot. CdC n. 34091 del 13 agosto 2019). Costituzione del *Computer security incident response team* (CSIRT) italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIS) in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 65 del 2018.

Con il provvedimento in oggetto viene costituito il *Computer security incident response team* (CSIRT) italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIS) in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 65 del 2018.

Come esplicitato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la scelta di costituire il CSIRT presso il DIS trova *ratio* nell'opportunità, ad avviso dell'Amministrazione, di "*delineare un'organizzazione che ottimizzi l'efficacia della capacità di prevenzione e risposta del Paese a fronte di eventi di natura cibernetica che, riverberandosi nella realtà fisica, economica e sociale, possano essere suscettibili – in ragione dell'ampio livello di digitalizzazione della società – di ledere la sicurezza nazionale*". Tale collocazione, sempre ad avviso dell'Amministrazione, sarebbe idonea a "*garantire il coordinamento e un più stretto raccordo con altre funzioni già assicurate dal DIS in tale ambito e, in particolare, con quelle di punto di contatto unico NIS e con quelle correlate ai compiti attribuiti al Nucleo per la sicurezza cibernetica, istituito presso lo stesso Dipartimento, che ne detiene anche la presidenza*".

Il provvedimento, in particolare, rinvia al regolamento di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 124 del 2007 per tutto quanto non previsto dal decreto in oggetto (art. 3,



CORTE DEI CONTI

comma 2), stabilendo che per il reclutamento e l'ordinamento del personale di cui si avvale il CSIRT italiano si applichi la disciplina recata dall'art. 21 della legge n. 124 del 2007 e dal regolamento previsto dal comma 1 del medesimo art. 21 (v. art. 5 del provvedimento).


Occorrono, innanzitutto, ulteriori elementi di precisazione sulle implicazioni della scelta di collocare il CSIRT italiano presso il DIS, considerato che l'art. 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 65 del 2018 designa il DIS quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con il compito di svolgere una funzione di collegamento con la rete di CSIRT di cui all'art. 11, con la conseguenza che potrebbe intendersi la funzione del DIS, ancorché collegata con la rete di CSIRT, distinta dal CSIRT.

Occorrono, inoltre, chiarimenti sulla portata applicativa dell'art. 5 del provvedimento, considerato che, sebbene la disposizione faccia riferimento per la provvista del personale ai limiti quantitativi previsti dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 65 del 2018, non risulta esplicitato in che termini è garantito, mediante il rinvio alla disciplina di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, il rispetto puntuale, sotto il profilo quantitativo e finanziario, del citato comma 2 dell'art. 8, il quale prevede un "contingente massimo di trenta unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di euro a decorrere dal 2018".

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli



Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di
personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0024618 P-4.7.2.2
del 26/09/2019



24962429

ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
giustizia e del Ministero degli affari esteri
Via A. Baiamonti, 25
00195 - R O M A

e, per conoscenza:
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI
Piazza Colonna, 370
00187 - ROMA

OGGETTO: Rilievo n. 35172 del 3 settembre 2019 - Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018. n. 65.

Si trasmettono i chiarimenti richiesti in merito alle osservazioni formulate con il rilievo in oggetto indicato.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dot. Francesco GAUDIANO)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0008873 P-
del 23/09/2019



24925485

4.3.2.2 / 2019 / 108

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team* – CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

Si fa riferimento alla nota n. 22415 del 4 settembre u.s., con la quale sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti sul provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, in riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la scelta di attribuire le funzioni di CSIRT italiano al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già designato quale punto di contatto unico, si rappresenta che tale opzione non è preclusa dal provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 2016/1148/UE (c.d. direttiva NIS). Il legislatore delegato ha, infatti, inteso rimettere al Presidente del Consiglio, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'individuazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri più idonea ad assolvere con efficacia ai compiti attribuiti al CSIRT italiano.

Più in generale, la scelta di attribuire allo stesso soggetto le funzioni di punto di contatto unico e di CSIRT italiano non risulta in contrasto con la sopra citata direttiva 2016/1148/UE, che richiede la massima collaborazione e cooperazione tra i diversi attori coinvolti, in particolare modo in materia di scambio informativo sulle segnalazioni degli incidenti.

Peraltro, è la stessa disciplina europea che, nel demandare ai singoli Stati membri la scelta del modello organizzativo relativo alla *governance* nazionale delle reti e dei sistemi

informativi, prevede la possibilità che il punto di contatto nazionale unico funga anche da autorità competente o da CSIRT (Considerando n.32 della direttiva 2016/1148/UE).

Inoltre, proprio a livello UE la Commissione (COM (2017) 476 final e relativo Annesso) ha richiamato l'attenzione degli Stati sulla circostanza che, qualora l'autorità competente nazionale, il CSIRT ed il punto unico di contatto siano entità differenti, gli Stati hanno l'obbligo di assicurare una cooperazione effettiva tra le diverse realtà istituzionali, per il rispetto delle finalità e degli obblighi posti dalla direttiva NIS. Tra gli esempi di Stati membri che hanno optato per un approccio centralizzato, in cui, i soggetti individuati quali punti di contatto unico assolvono anche le funzioni CSIRT, si citano la Francia e la Germania.

Per quanto concerne, infine, il rilievo avente ad oggetto l'articolo 5 del provvedimento in oggetto, si conferma, come rappresentato dal DIS nella nota che si allega, che, "per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il CSIRT potrà avvalersi del contingente di personale stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, nei limiti di spesa ivi previsti".



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
- D I S -

Prot. n. 0146959 Reg. U
Data: 2019-09-20
D002/01310/2.1.1



Roma, 20 SET. 2019

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

R O M A

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

Di seguito alla nota n. 144143 del 17 settembre u.s., relativa alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sul provvedimento indicato in oggetto, si trasmette nuovamente l'allegato che sostituisce il precedente (**all. 1**).

d'ordine
IL CAPO DI GABINETTO
(Antonino Bella)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0008829 A-
del 20/09/2019



24910153

ALLEGATO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.


In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la scelta di attribuire le funzioni di CSIRT italiano al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già designato quale punto di contatto unico, si rappresenta che tale opzione non è preclusa dal provvedimento nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS). Il legislatore delegato ha, infatti, inteso rimettere al Presidente del Consiglio, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'individuazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri più idonea ad assolvere con efficacia ai compiti attribuiti al CSIRT italiano.

Più in generale, la scelta di attribuire allo stesso soggetto le funzioni di punto di contatto unico e di CSIRT italiano non risulta in contrasto con la sopra citata direttiva (UE) 2016/1148, che richiede la massima collaborazione e cooperazione tra i diversi attori coinvolti, in particolar modo in materia di scambio informativo sulle segnalazioni degli incidenti.

Peraltro, è la stessa disciplina europea che, nel demandare ai singoli Stati membri la scelta del modello organizzativo relativo alla governance nazionale delle reti e dei sistemi informativi, prevede la possibilità che il punto di contatto nazionale unico funga anche da autorità competente o da CSIRT (Considerato n. 32 della direttiva (UE) 2016/1148).

Inoltre, proprio a livello UE, la Commissione (COM(2017)476 final e relativo Annesso) ha richiamato l'attenzione degli Stati sulla circostanza che, qualora l'autorità competente nazionale, il CSIRT ed il punto unico di contatto siano entità differenti, gli Stati hanno l'obbligo di assicurare una cooperazione effettiva tra le diverse realtà istituzionali, per il rispetto delle finalità e degli obblighi posti dalla direttiva NIS. Tra gli esempi di Stati membri che hanno optato per un approccio centralizzato, in cui, i soggetti individuati quali punti di contatto unico assolvono anche le funzioni CSIRT, si citano la Francia e la Germania.

Per quanto concerne, infine, il rilievo avente ad oggetto l'articolo 5 del provvedimento in oggetto, si conferma che, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il CSIRT potrà avvalersi del contingente di personale stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, nei limiti di spesa ivi previsti.



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

NOTA AVVISO

Oggetto: DPCM dell'8 agosto 2019 (prot. CdC n. 34091 del 13 agosto 2019). Costituzione del *Computer security incident response team* (CSIRT) italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIS) in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 65 del 2018.

Si comunica di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto nel presupposto che, secondo quanto esplicitato da codesta Amministrazione in risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo, il CSIRT *“per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ... potrà avvalersi del contingente di personale stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, nei limiti di spesa ivi previsti”*.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



0034091-13/08/2019-SCCLA-PCGEPRE-A



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione e, in particolare, l'articolo 8 riguardante gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 7;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 16-bis, comma 4;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza informatica;
- VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
- RAVVISATA l'opportunità di costituire il CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di assicurare un più efficace coordinamento e un più stretto raccordo con il punto di contatto unico di cui all'articolo 7, comma 3, e l'organo di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
- RITENUTO pertanto, che l'organizzazione del CSIRT italiano debba essere disciplinata, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, dal regolamento di cui all'articolo 4,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e che per il personale di cui si deve avvalere il CSIRT italiano ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si applichi quanto previsto dall'articolo 21, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

RITENUTO di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del *Computer security incident response team-CSIRT* italiano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla sua organizzazione e al suo funzionamento, con effetto dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del decreto, sia le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore, la necessaria regolazione transitoria e le misure operative intese a consentire l'effettivo e ordinato trasferimento al medesimo CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall'Agenzia per l'Italia digitale in qualità di CERT-PA, in attuazione del commi 3 e 9 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018;

RITENUTO di dover valorizzare, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi a punto dall'Agenzia per l'Italia digitale, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, per le attività di prevenzione degli incidenti informatici;

Adotta
il presente decreto

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del *Computer security incident response team-CSIRT* italiano.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) AgID, l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) CERT-Nazionale, *computer emergency response team* istituito nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- c) CERT-PA, *computer emergency response team Pubblica Amministrazione*, istituito nell'ambito dell'AgID, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- e) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
- f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- g) notifica, la comunicazione di incidente inviata in ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero a titolo volontario.

ART. 3 (CSIRT italiano)

1. Il CSIRT italiano è costituito presso il DIS.
2. L'articolazione interna e l'organizzazione del CSIRT italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, della medesima legge.

ART. 4 (Compiti del CSIRT italiano)

1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo NIS, svolge:
 - a) i compiti indicati al punto 2 dell'allegato I, relativamente ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III, al predetto decreto legislativo NIS;
 - b) le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell'AgID, in qualità di CERT-PA, di cui, rispettivamente, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasferite con le modalità di cui al presente decreto.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il CSIRT italiano svolge altresì ogni altro compito o funzione attribuiti dalla normativa vigente.

3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all'articolo 12, comma 5, e articolo 14, comma 4, del decreto legislativo NIS, nonché quelle trasmesse in ottemperanza a obblighi altrimenti previsti, ovvero a titolo volontario, tramite appositi canali di comunicazione, aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, e mediante modalità tecniche e procedurali, definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del predetto decreto legislativo.

Art. 5

(Personale del CSIRT italiano)

1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo NIS. L'ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al comma 1.

ART. 6

(Trattamento dei dati)

1. Il CSIRT italiano tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 58 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 7

(Funzionalità del CSIRT italiano)

1. Il DIS adotta le iniziative necessarie al fine di promuovere la conformità del CSIRT italiano ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, del decreto legislativo NIS.

ART. 8

(Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano e per il loro svolgimento)

1. Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello sviluppo economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per assicurare, a far data dal termine indicato all'articolo 9, comma 1, il trasferimento



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CSIRT italiano si avvale dell'AgID ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo NIS, secondo modalità individuate con apposito accordo. Con l'accordo di cui al primo periodo si provvede altresì a disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID, nonché la loro evoluzione e gestione, anche con riguardo alle necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attività.

3. L'accordo di cui al comma 2 è definito dal DIS e dall'AgID entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 9

(Entrata in vigore delle disposizioni e regolazione transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire l'effettivo e ordinato trasferimento al CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall'AgID in qualità di CERT-PA e di consentire l'avvalimento dell'AgID da parte del CSIRT italiano.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **8 AGO. 2019**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2548/2019
Roma, 9.8.2019

IL REVISORE

Seofu

IL LINGUENTE

ASu

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Giuseppe Conte

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE VISTO E ANNOTATO AL N. 2548/2019 Roma, 9.8.2019	UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
07 OTT. 2019	
Reg. no - Succ. n. <i>1208</i>	